

L'enfiteuta assume l'obbligo sotto pena di decadenza di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Qui bisognerebbe dire non all'articolo 6 della legge 2 agosto 1897; ma alla prima parte, al primo capoverso dell'articolo 6 della legge stessa è sostituito il seguente.

Il resto rimane.

PRESIDENTE. Alla prima parte dell'articolo...

PANTANO. Vuol dire che resta integro quello che io domandavo...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È giusto, era un errore di dizione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Pala.

PALA. Per le osservazioni fatte dall'onorevole Pantano e per quelle che farà l'onorevole Pinna rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pantano...

PANTANO. Si specifica meglio quel primo capoverso, non è vero? Allora rinunzio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si deve dire così: «Alla prima parte dell'articolo 6 della legge...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta, onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. ...perchè l'articolo 4 della legge del 1902...

GALLI, *relatore*. È così.

PRESIDENTE. Ma abbiano la bontà di mandare per iscritto la proposta, chè io debbo leggerla alla Camera. (*Pausa*).

Intanto do lettura dell'emendamento proposto a questo articolo dall'onorevole Pinna:

Al terzo comma, dopo le parole: approvazione del Ministero di agricoltura, modificare nel seguente modo: gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servano ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

PINNA. L'onorevole ministro di agricoltura mi ha dichiarato di accettarlo. E così pure la Commissione.

GALLI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'aggiunta proposta dall'onorevole Pinna accettata dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvata*).

Rileggo l'articolo 4 nel testo modificato dal Ministero d'accordo con la Commissione, e con l'aggiunta dell'onorevole Pinna, testè approvata:

Art. 4.

Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'articolo 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'articolo 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria sa-